ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2023/977 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 10 MAGGIO 2023, RELATIVA ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA LE AUTORITA' DI CONTRASTO DEGLI STATI MEMBRI E CHE ABROGA LA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO

Art. 5

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il piu' presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;

b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;

c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorita' giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale:

a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;

b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorita' di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui e' stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorita' di contrasto designata di tale Stato membro. Il punto di contatto unico nazionale puo' non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorita' di contrasto designate di un altro Stato membro in conformita' del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora cio'

comprometta uno o piu' dei seguenti elementi:

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorita' di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
Estremi	Decreto legislativo 12 novembre 2024, n. 181
Capo	II — Scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-181-2024/art-5-comunicazione-di-informazioni-a-seguito-di-richieste-ai-punti-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it